



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

Servizio 6 - Politiche Sociali, Educative e Giovanili

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPE A PROCEDURA APERTA TELEMATICA NEL SISTEMA SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA PIMPA" - CIG 988705825F

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara integrale contiene le norme integrative al bando pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I., di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la partecipazione alla procedura di gara aperta telematica finalizzata all'affidamento della gestione del Servizio Nido d'Infanzia Comunale "La Pimpa".

La procedura di gara in oggetto è stata autorizzata con Determinazione a contrarre N. 61 DEL 16-06-2023 REGISTRO GENERALE 405 con oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE - NIDO D'INFANZIA COMUNALE LA PIMPA - CIG 988705825F".

Il servizio è affidato secondo la disciplina prevista per i servizi di cui all'art. 35, comma 1, lettera d) del D. Lgs 50/2016, rientranti nell'allegato IX al medesimo decreto, da gestirsi nei modi di cui al Capitolato nonché ai documenti complementari integranti lo stesso.

L'affidamento avverrà mediante procedura di gara aperta in un unico lotto e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Trattandosi di gara telematica le sedute pubbliche non sono necessarie come ribadito anche dal Consiglio di Stato (sez. III, n. 4990/2016) in quanto sono escluse alla radice le possibilità di modifica delle offerte ed è garantita la tracciabilità di ogni operazione eseguita. La non obbligatorietà della seduta pubblica è ribadita inoltre dal TAR di Cagliari Sez. I, con sentenza n. 644 del 19 ottobre 2017, il quale nella sentenza recita "La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche". Gli operatori economici partecipanti alla gara riceveranno le comunicazioni relative allo stato delle attività dello svolgimento della gara attraverso i mezzi messi a disposizione dalla piattaforma di e-procurement. Questa procedura riguarda tutte le fasi del procedimento di gara per le quali sarebbe prevista, senza l'utilizzo della piattaforma telematica, seduta pubblica in presenza.

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al Portale "Sardegna CAT". Le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Bando.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica di seguito elencata:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

A) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

B) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

C) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE

La Stazione Appaltante è il Comune di Villacidro con sede legale a Villacidro in Piazza Municipio n. 1 - Codice fiscale: 82002040929 - Partita IVA: 01047450927 – Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili

PEC: servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it; Indirizzo internet (URL): <http://www.comune.villacidro.vs.it/>

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dr. Roberto Spanu, Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili. Tel. 3665706436 PEC: servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it - Indirizzo di riferimento gara: Piazza Municipio n. 1; per informazioni relative alla procedura di gara contattare, esclusivamente tramite piattaforma CAT, il RUP – dr. Roberto Spanu.

3. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio Asilo Nido comunale "La Pimpa" sito in Villacidro in due distinti locali di proprietà del Comune: a) Nido di Via Loru s.n. con ricettività per n. 60 bambini; b) Nido di Via Repubblica – Palazzo Sandalia - con ricettività per n. 10 bambini per un totale complessivo di 70 bambini, così come meglio specificato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel Progetto del servizio e negli atti di gara.

Destinatari del servizio sono le famiglie con minori di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi. La capacità ricettiva dell'asilo nido è quella sopra descritta e l'ambito territoriale d'intervento del Servizio Asilo Nido è il Comune di Villacidro presso gli immobili sopra indicati.

Il luogo di svolgimento del servizio è Villacidro, codice NUTS: ITG2F - CUI: S82002040929202300017.

- Codice CPV: principale CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione pre scolastica

- C.I.G. dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. CIG 988705825F

- Categorie merceologiche del CAT Sardegna: AL 96 – SERVIZI SOCIALI

- L'appalto è costituito da un unico lotto.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dr. Roberto Spanu, Responsabile dei documenti di gara.

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale "Sardegna CAT".

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo criteri oggettivi finalizzati a valutare le offerte che offrono maggiori garanzie e sicurezza rispetto alla fornitura dei servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali o condizionate.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica: massimo 90 punti

Offerta economica: massimo 10 punti

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

6.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 2) Quadro economico
- 3) Bando di gara

- 4) Disciplinare di gara
- 5) DUVRI
- 6) Modello Istanza di ammissione e dichiarazioni
- 7) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 8) Patto d'integrità
- 9) Modello dell'offerta tecnica
- 10) Modello dell'offerta Economica;
- 11) Elenco addetti;
- 12) Planimetria Nido Via Loru
- 13) Planimetria Nido Via Repubblica

6.2. CONSULTAZIONE ATTI

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul portale Sardegna CAT, su:

- sito della Stazione Appaltante <http://www.comune.villacidro.vs.it>

- sito della Regione Sardegna: <https://www.regione.sardegna.it>

6.3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, fino al termine massimo di 10 giorni prima della scadenza della data di presentazione delle offerte, da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro il termine massimo dei 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità della piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara verranno effettuate tramite la piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrentestesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, nell'eventualità di non operatività del sistema Sardegna Cat.

7. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio Nido d'Infanzia Comunale "La Pimpa"; è costituito da un unico lotto, stante l'unitarietà imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, che impediscono prestazioni rese da più operatori economici, come da motivazione in determinazione a contrarre.

L'importo a base d'asta è pari a € 1.542.438,87 iva esclusa, valore triennale (€ 1.353.494,41 costo del personale). La durata dell'affidamento è triennale prevista dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Per definizione di base d'asta si precisa che sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs 81/08 per un costo ulteriore triennale di € 5.000,00 iva esclusa.

<i>Oggetto dell'appalto</i>	Servizio Nido d'Infanzia Comunale "La Pimpa"
<i>Costi del personale</i>	€ 1.353.494,41
<i>Altri costi del servizio</i>	€ 188.944,46
<i>Importo totale a base d'asta (A)</i>	€ 1.542.438,87
<i>Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso (B)</i>	€ 5.000,00
<i>Importo totale al netto dell'iva (A + B)</i>	€ 1.547.438,87

Alla fine del triennio potrà essere esperita procedura negoziata per l'affidamento del servizio per un periodo non superiore ad anni tre, con la medesima ditta affidataria del servizio, al fine di garantire in presenza di accertata qualità del servizio, una continuità di intervento ed economicità per l'amministrazione. Viene contemplata sin d'ora l'eventualità che possa essere necessario un periodo di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, periodo di mesi sei, pertanto l'importo complessivo stimato del servizio che viene computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 è pertanto pari a € 3.341.950,89 (valore che non viene considerato come base di calcolo per la cauzione), così suddiviso:

primo triennio € 1.542.438,87

secondo triennio € 1.542.438,87

semestre di proroga € 257.073,15

A questi importi deve essere sommato l'importo di € 5.000,00 per triennio per gli oneri interferenza non soggetti a ribasso; l'importo è comprensivo di tutti gli oneri richiesti dal capitolato, per la gestione del Nido d'Infanzia Comunale "La Pimpa", secondo quanto previsto dal progetto di servizio e come richiesto da capitolato.

Il servizio è finanziato con risorse finanziarie della Regione Autonoma della Sardegna, con le quote di contribuzione utenza e con fondi comunali.

8. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI

La durata dell'affidamento è triennale prevista dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Alla fine del triennio potrà essere esperita procedura negoziata per l'affidamento del servizio per un periodo non superiore ad anni tre, con la medesima ditta affidataria del servizio, al fine di garantire in presenza di accertata qualità del servizio, una continuità di intervento ed economicità per l'amministrazione. Viene contemplata sin d'ora l'eventualità che possa essere necessario un periodo di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, periodo di mesi sei.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, in regime di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni, su determinazione motivata del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili, qualora sia stato pubblicato il bando di gara. In caso di passaggio di gestione ad altra Ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto, la ditta gerente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In tal senso dovrà impegnarsi ad effettuare almeno un incontro presso gli uffici comunali in data da concordarsi tra le parti. Ove non vi fosse accordo tra le Ditte interessate il giorno e il luogo e ora per il passaggio di consegne verrà stabilito dall'Amministrazione comunale aggiudicante con vincolo di partecipazione per le stesse. In caso di mancato rispetto della presente disposizione da parte del soggetto cessante Il Comune si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento.

9. REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati in funzione della variazione annuale ISTAT (indice FOI). La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la

propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

12. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

12.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) iscrizione per le Cooperative Sociali al Registro/Albo di cui alla L. 381/90;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

12.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA AI SENSI ART. 83 COMMA 1, LETT. B) E C) D.LGS. N. 50/2016

La Ditta dovrà possedere, a pena di esclusione: fatturato specifico medio annuo di € 500.000,00 nel triennio 2020-2021-2022 nella gestione di Servizi Nidi d'Infanzia per committente pubblico e/o privato.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai sensi dell'art. 83, punto 5, del Codice il fatturato, come sopra quantificato, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile nel settore oggetto della gara, che dia adeguata garanzia di solidità e capacità in considerazione della delicatezza e rilevanza economica della attività da svolgere.

Il raggruppamento deve possedere il requisito nella misura del 100%. Nell'ipotesi di partecipazione di consorzio che non esegua direttamente l'appalto, il requisito dovrà essere posseduto dalle consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo l'obbligo di copertura dell'intero requisito.

12.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per le ditte partecipanti è richiesta, pena l'esclusione dalla gara, garantire

1. Per tutto il personale educativo i titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi nidi d'Infanzia;

2. Un'esperienza professionale minima di alcuni tra gli operatori addetti al servizio come segue:

- 2.1. Il Coordinatore Pedagogico deve essere in possesso del Diploma di Laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione con esperienza almeno quinquennale di coordinamento pedagogico di Asili Nido o Nidi d'Infanzia con committenza pubblica.

- 2.2. Educatori: Almeno cinque di loro devono certificare esperienza minima quinquennale in servizi Asilo Nido e Nido d'Infanzia con committenza pubblica.

Considerato che verrà applicato l'art. 37 del CCNL e le relative clausole sociali, questa richiesta deve essere rispettata nel caso di indisponibilità del personale attualmente in servizio o in caso di sostituzioni in vigenza di contratto.

Nella istanza di partecipazione dovranno essere indicati i nominativi degli operatori di cui si chiede esperienza minima e dovrà essere dichiarato di aver acquisito formale liberatoria da parte delle persone interessate con data antecedente la scadenza del bando (tale liberatoria non deve essere prodotta, ma può essere richiesta dalla stazione appaltante in fase di verifica).

13. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il

ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

14. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti relativi alla Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 (o equivalente rilasciata da organismi accreditati) sono attestati e verificati in relazione:
 - a. al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
 - b. al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
 - c. alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

15. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

16. SUBAPPALTO

Per quanto attiene al subappalto si richiamano le disposizioni dell'art. 105 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede legale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune.

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo comporterà l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.

17. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia fidejussoria provvisoria, pari al 2% del prezzo a base di gara sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi e con le modalità, di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e come disciplinato dall'art. 93 comma 8, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, di cui all'art. 93 comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI, così come indicato nell'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara; la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 1° agosto 2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto già indicato in precedenza.

19.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'OPERATORE ECONOMICO HA FACOLTÀ DI INSERIRE NELLA PIATTAFORMA OFFERTE SUCCESSIVE CHE SOSTITUISCONO LA PRECEDENTE, OVVERO RITIRARE L'OFFERTA PRESENTATA, NEL PERIODO DI TEMPO COMPRESO TRA LA DATA E ORA DI INIZIO E LA DATA E ORA DI CHIUSURA DELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. LA STAZIONE APPALTANTE CONSIDERA ESCLUSIVAMENTE L'ULTIMA OFFERTA PRESENTATA.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

20. MANCANZA, INCOMPLETEZZA, IRREGOLARITÀ DICHIARAZIONI E TASSATIVITÀ CAUSE DI ESCLUSIONE

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive si applicano il D. L. n. 90/2014. Sono escluse le Ditte concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonché nei seguenti casi:

a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

b) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (qualunque incompletezza o mancanza della documentazione richiesta nella lettera d'invito/disciplinare nel Capitolato, o l'assenza dei requisiti richiesti come ogni altra violazione o inosservanza a quanto in esso specificato).

c) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti tra la documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

d) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

e) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione

di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – in ogni caso non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

22. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sardegna CAT la seguente documentazione (tutta firmata digitalmente):

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) Capitolato e suoi allegati sottoscritti digitalmente
- 3) DGUE;
- 4) Eventuale dichiarazione integrativa;
- 5) Garanzia provvisoria;
- 6) Certificazione di Qualità se necessaria ai fini della determinazione importo cauzione provvisoria
- 7) Avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) PASSoe;
- 9) Patto d'Integrità;
- 10) Attestazione assolvimento imposta di bollo se dovuta
- 11) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori
- 12) Documentazione in caso di avalimento
- 13) Documentazione per i soggetti associati;

Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi dell'offerta tecnica ed economica.

22.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– di accettare i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui al DM 10 marzo 2020;

- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel presente disciplinare;

– di accettare il patto di integrità approvato con Deliberazione della G.C. n. 43 del 6 marzo 2018; la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

– di non incorrere nelle fattispecie di esclusione di cui ai seguenti commi dell'articolo 80 del Codice e precisamente: comma 1 lett. b-bis), comma 4), comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter);

– di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

– remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;

– autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

– attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

– nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

– nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali al presente documento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le situazioni ostative di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), sono valutate con riferimento all'operatore economico persona giuridica quando sono ad esso direttamente riferibili, e ai soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui siano riferibili a persone fisiche.

22.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

22.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

22.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

22.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

23. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

L' Offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di qualifica.

L'offerta tecnica dovrà descrivere in maniera puntuale tutti gli aspetti utili all'assegnazione dei punteggi, secondo l'articolazione prevista nella tabella relativa ai criteri e sub criteri di cui al presente disciplinare. Il documento, pertanto, dovrà obbligatoriamente basarsi sui requisiti e le indicazioni del capitolato speciale d'appalto e conformarsi ad esso, fatta salva ogni proposta migliorativa che non comporti maggiori oneri per l'Ente. Una volta completato il caricamento dalla documentazione amministrativa, si dovrà procedere all'inserimento dell'Offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà essere in PDF/A in conformità alle Linee Guida sul documento informatico del 18.09.2020 al fine di garantire l'immodificabilità dei contenuti, non scansionato e deve consentire la ricerca all'interno del testo e il conteggio dei caratteri. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice e del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 del Codice. I concorrenti formulano l'offerta tecnica compilando l'apposito modello messo a disposizione tra la documentazione di gara e consiste di una relazione composta per ogni criterio e sub-criterio come segue: testo libero senza ausilio di grafici o tabelle, foto, disegni o altri affini per un massimo di caratteri definitivo e fissato per sub-criterio: la commissione terrà conto solo del testo entro i limiti e il testo eccedente il limite stabilito non sarà letto e non sarà oggetto di valutazione, così come grafici o tabelle, foto, disegni e altri affini qualora presenti.

CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	Massimo punteggio assegnabile al criterio	Massimo punteggio assegnabile al subcriterio	Numero massimo di caratteri esclusi gli spazi
1. Aspetti generali dell'organizzazione del servizio			
1.1 sostegno alla funzione educativa del servizio da parte della struttura tecnico-organizzativa dell'impresa		10	3000
1.2 gestione del personale con particolare attenzione agli orari di servizio in funzione delle richieste delle famiglie		5	3000
2. Progettazione e programmazione educativa e didattica			
2.1 Gestione degli spazi e dei materiali con differenziazioni e integrazioni fra le due strutture		15	8000
2.2 Organizzazione della giornata tipo dei bambini con differenziazioni per età		5	3000
2.3 Modalità e organizzazione degli inserimenti e del momento di transizione tra casa e nido		5	3000
2.4 Bisogni Educativi Speciali		5	3000
3. Gruppo di lavoro e verifiche			
3.1 Ruolo, funzione e azione concreta del Coordinamento Pedagogico		10	6000
3.2 lavorare in gruppo: tempi, modalità e monitoraggio		5	3000
4. Nido d'Infanzia, famiglie e territorio			
4.1 Gestione Nido di Via Repubblica in relazione al Condominio – vincoli e opportunità		10	6000
4.2 Costruire la relazione e la comunicazione con le famiglie prima e dopo "La Pimpa"		20	8000
TOTALE		90	

Il concorrente è tenuto a seguire, nella redazione dell'elaborato, l'articolazione dei criteri e sub criteri di valutazione, riportati nella tabella i quali dovranno essere mantenuti separati e titolati per consentire alla Commissione un lavoro più chiaro, agile ed efficiente nella valutazione.

Qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito dell'offerta e/o a giustificazione della medesima fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, andranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica potrà essere indicato nell'offerta tecnica, pena l'esclusione. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

24. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, a pena di esclusione, contiene:

- L'indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, unico sull'elenco prezzi a base d'asta riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il numero massimo di cifre decimali dopo la virgola potrà essere pari a tre (3), nel caso in cui tali valori fossero espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre (3), saranno comunque considerate esclusivamente le prime tre (3) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

- la dichiarazione, come da allegato messo a disposizione attestante:

a. che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;

b. relativa gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

c. i propri costi della manodopera per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Sono inammissibili le offerte economiche in aumento o con ribasso pari allo 0,00%, con conseguente esclusione dell'offerente. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione dell'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica: massimo 90 punti

Offerta economica: massimo 10 punti

25.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sovrastante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi per sub-criterio. Vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 70 (settanta); il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

25.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della determinazione del punteggio ciascun commissario per ciascuno dei dieci sub-criteri esprimerà un voto a due cifre decimali secondo i seguenti giudizi/valori: - Eccellente = 1,00, - Ottimo = 0,90, - Buono = 0,80, - Distinto = 0,70, - Sufficiente = 0,60, - Mediocre = 0,50, - Insufficiente = 0,40, - Scarso = 0,30, - Pessimo = 0,10
Nullo = 0,00

Una volta che, per ciascuna voce di punteggio, ogni commissario avrà attribuito il coefficiente inerente alla singola offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari. Definita la media per ciascuna voce, la Commissione attribuirà il valore "1" al coefficiente più elevato, rapportandolo al valore massimo stabilito per il sub-criterio, e provvedendo, in termini proporzionali rispetto alla prima media, alla riparametrazione dei coefficienti stabiliti per ciascun altro concorrente. A questo punto, al concorrente che avrà ottenuto il valore "1" sarà assegnato il punteggio massimo fissato. Agli altri concorrenti, di contro, verrà attribuito il punteggio pari al valore riparametrato proporzionato al massimo attribuibile (prima

riparametrazione). Al termine dell'assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i punteggi tecnici complessivi, definire la graduatoria "tecnica" e ad assegnare (per effetto della seconda riparametrazione) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini proporzionali, i punteggi degli altri concorrenti.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Il calcolo in ogni fase sarà svolto fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

25.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta con maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente proporzione matematica:

$$X_i = \frac{R_o}{R_i} \times C$$

Ove:

X_i = coefficiente totale attribuito al concorrente R_o = ribasso offerto R_i = ribasso più alto

C = coefficiente di ponderazione (10)

Il calcolo sarà svolto fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

25.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale che andrà a costituire la graduatoria è il risultato della somma del punteggio attribuito alla offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di gara telematica le sedute pubbliche non sono necessarie come ribadito anche dal Consiglio di Stato (sez. III, n. 4990/2016) in quanto sono escluse alla radice le possibilità di modifica delle offerte ed è garantita la tracciabilità di ogni operazione eseguita. La non obbligatorietà della seduta pubblica è ribadita inoltre dal TAR di Cagliari Sez. I, con sentenza n. 644 del 19 ottobre 2017, il quale nella sentenza recita "La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche". Gli operatori economici partecipanti alla gara riceveranno le comunicazioni relative allo stato delle attività dello svolgimento della gara attraverso i mezzi messi a disposizione dalla piattaforma di e-procurement.

In aderenza alle linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26.10.2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e/o fare proprio il verbale di sistema generato automaticamente dal sistema;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.
- e. rimettere gli atti alla Commissione di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216 del Codice, prevalentemente attraverso l'utilizzo del sistema FVOE su portale ANAC.

La Stazione Appaltante si riserva di articolare lo svolgimento delle fasi della gara in più sedute dandone, ove necessario, comunicazione con gli strumenti della piattaforma informativa di e-procurement.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il R.U.P. potrà accedere al sistema ed escluderla dalla procedura; in tal caso il sistema non consentirà lo sblocco e l'accesso alle buste tecnica ed economica della stessa.

28. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il R.U.P. avvierà la procedura successiva al fine di consentire piena operatività alla Commissione giudicatrice, che procederà autonomamente all'apertura della "Busta tecnica – Offerta tecnica", al fine di procedere alla verifica formale dei documenti prodotti, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all'assegnazione del relativo punteggio, secondo i criteri di valutazione indicati nella scheda criteri per l'aggiudicazione e, successivamente, all'apertura delle buste della Busta Economica contenente l'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi, al fine di verificare la correttezza formale e ad attribuire i punteggi alle offerte economiche. A seguire procede all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero a indicare al RUP le offerte che, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, rimettendogli il relativo verbale per gli adempimenti di competenza.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento previsto dal Disciplinare per l'Offerta tecnica e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Si precisa che risulterà aggiudicatario della gara il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica; qualora anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero risultare uguali si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

È altresì compito della commissione giudicatrice supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti le cui offerte risultate anormalmente basse, verranno invitate, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le spiegazioni a giustificazione dell'offerta di gara.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, non adeguate e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33, D. Lgs. 50/2016 nonché, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del decreto medesimo.

Saranno escluse dalla procedura:

- le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Bando, nel Capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché

offerte incomplete e/o parziali;

- le imprese concorrenti che offrano un valore economico pari o superiore a quello posto a base d'asta.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

- non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

- sospendere, re indire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;

- ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione;

- annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche efficace, della gara;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti la stazione appaltante, a seguito dell'aggiudicazione procederà alle verifiche, secondo quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 50/2016.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste di Qualifica e Tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede a comunicare d'ufficio:

a. l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b. l'esclusione ai concorrenti esclusi;

c. la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;

d. la data di avvenuta stipulazione del Contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate a mezzo messaggistica del Sistema telematico.

Ai sensi dell'art. 97, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verifica la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lettera c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e ne dà necessaria comunicazione ai sensi del Codice.

30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE)

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, c. 2, e art. 216, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata attraverso il sistema Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE; Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. Rimane in facoltà della stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema FVOE presenti interruzioni o malfunzionamenti.

L'amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'operatore economico dovrà fornire, su richiesta, entro il termine massimo di 10 giorni, i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione.

33. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono allegati al Capitolato.

34. CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230.

36. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARA

- a) la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50, escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica;
- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di: procedere all'affidamento del servizio anche in caso di

un'unica offerta valida; non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell'Ente; escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

c) il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione; tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli di legge. Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

38. ACCESSO AGLI ATTI

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché quanto sancito all'art. 53 del D. Lgs. n.50/2016. In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Il Responsabile per l'accesso è il Dr. Roberto Spanu

Villacidro, 26 giugno 2023

Il Responsabile del Servizio
Il RUP
Dr. Roberto Spanu